

N. 855/2019 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO

SEZIONE LAVORO

Nel procedimento *ex art.* 700 c.p.c., iscritto al n. r.g. **855/2019** promosso da:

[REDACTED] (C.F. LCCGLI80H41A345P), con il patrocinio dell'avv. **[REDACTED]**

RICORRENTE

contro

A.S.L. – AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA (C.F. 01792410662), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con il patrocinio dell'avv. Crescenzo Presutti

RESISTENTE

il Giudice

sciogliendo la riserva ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Considerato in fatto e in diritto

che con ricorso *ex art.* 700 c.p.c., **[REDACTED]** Giulia adiva l'intestato Tribunale per ivi sentire accertare l'illegittimità, con conseguente disapplicazione, della Delibera del Direttore Generale dell'A.S.L. - AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA (di seguito ASL N. 1) n. 956 del 31.4.2019, nonché della Deliberazione del Direttore Generale n. 222 del 12.2.2019, nella parte in cui viene ritenuto non valutabile, ai fini del requisito della maturazione di tre anni di servizio entro il 31.12.2017 e, quindi, ai fini del diritto della ricorrente ad essere stabilizzata, il servizio prestato a far data da aprile 2010 presso l'Ospedale Civile SS. Filippo e Nicola di Avezzano nelle forme del lavoro somministrato; accertato il diritto della ricorrente ad essere inserita nell'elenco degli aventi titolo alla stabilizzazione del rapporto di lavoro, ordinare alla resistente di inserire la ricorrente nell'elenco degli ammessi alla stabilizzazione del rapporto di lavoro;

che la ricorrente esponeva, in particolare, di essere dipendente dell'ASL N. 1 in forza di contratto a tempo determinato con scadenza il 30.9.2019, con inquadramento nella categoria D, profilo professionale C.P.S. ostetrica del CCNL del Comparto Sanità Pubblica; di essere in servizio presso l'U.O.C. di Ginecologia e Ostetricia dell'Ospedale SS Filippo e Nicola di Avezzano; di aver maturato, al 31.12.2017, più di tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, nel profilo di C.P.S. ostetrica (cat. D), presso Aziende o Enti del SSN (dall'1.12.2008 al 28.2.2010



presso la Casa di Cura Privata Chirurgica ed Ostetrica Santa Maria, in forza di contratto a tempo determinato a tempo pieno; dal 12.4.2010 all'11.8.2010, dal 18.4.2011 al 31.1.2012, dal 23.2.2012 al 30.9.2012, dal 3.10.2012 al 30.11.2012, alle dipendenze dell'Agenzia Articolo 1 di Pescara, in forza di contratto di lavoro somministrato, in servizio presso l'Ospedale Civile SS. Filippo e Nicola di Avezzano; dal 16.3.2016 all'1.6.2018 alle dirette dipendenze dell'ASL N. 1, in forza di contratto a tempo determinato a tempo pieno, prestando servizio presso l'Ospedale Civile SS. Filippo e Nicola di Avezzano); che l'ASL N. 1 pubblicava in data 20.2.2019 la Deliberazione del Direttore Generale n. 222 del 12.2.2019, con la quale veniva indetto avviso per la stabilizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 75/2015, con previsione di 14 posti di C.P.S. ostetrica; che tale avviso, tuttavia, escludeva dal requisito del servizio di almeno tre anni negli ultimi otto quello prestato in forza di contratti di somministrazione lavoro; che tale esclusione doveva ritenersi illegittimità dovendosi valorizzare il servizio prestato in forza di qualsiasi forma di lavoro flessibile, ivi comprese quelle della somministrazione lavoro; che la ricorrente, in ogni caso, aveva diritto all'immissione in ruolo in forza della riserva del 50% prevista, nelle procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, in favore del personale che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni in servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti, ai sensi dell'art. 1, comma 543, legge n. 208/2015, richiamato espressamente dall'art. 20, comma 10, D.Lgs. n. 75/2015; che, quanto al *periculum*, la [REDACTED] deduceva che l'A.S.L. N. 1 aveva approvato, con Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 953 del 31.5.2019, il "*Regolamento per la disciplina della mobilità volontaria del comparto*", il quale avrebbe consentito alla resistente di indire una procedura di mobilità per coprire i 2 posti nella figura professionale di C.P.S. ostetrica (cat. D), non coperti con la procedura di stabilizzazione indetta con la Deliberazione del Direttore Generale n. 222 del 12.2.2019, per effetto dell'illegittima esclusione della ricorrente;

che si costituiva l'ASL N. 1 resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto;

che il ricorso *ex art. 700 c.p.c.* non appare fondato e non può essere accolto;

che l'art. 20, D.Lgs. n. 75, comma 1, D.Lgs. n. 75/2017, prevede che "*Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:*



a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni”;

che il successivo comma 2, prevede, a sua volta, che “Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possenga tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso”;

che l'art. 20, comma 9, D.Lgs. cit., espressamente prevede l'inapplicabilità delle disposizioni previste dall'art. 20 ai contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni;

che il successivo comma 10, fa, tuttavia, salva l'applicabilità della disciplina prevista dall'art. 1, comma 543, legge n. 208/2015, stabilendone la proroga: al 31 dicembre 2019, per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie previste da tale ultima norma; al 31 dicembre 2020, per la loro conclusione; al 31 ottobre 2018, per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'art. 1, comma 542, legge n. 208/2015;

che l'art. 1, comma 543, legge n. 208/2015, a sua volta, così dispone: “In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2015, in attuazione dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono indire, entro il 31 dicembre 2017, e concludere, entro il 31 dicembre 2017, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, necessario a far fronte alle eventuali esigenze assunzionali



emerse in relazione alle valutazioni operate nel piano di fabbisogno del personale secondo quanto previsto dal comma 541. Nell'ambito delle medesime procedure concorsuali, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti. Nelle more della conclusione delle medesime procedure, gli enti del Servizio sanitario nazionale continuano ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In relazione a tale deroga, gli enti del Servizio sanitario nazionale, oltre alla prosecuzione dei rapporti di cui al precedente periodo, dono autorizzati a stipulare nuovi contratti di lavoro flessibile esclusivamente ai sensi del comma 542 fino al termine massimo del 31 ottobre 2017”;

che, nel caso che occupa, la procedura di stabilizzazione di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 222 del 12.2.2019, è stata indetta dalla resistente ai sensi dell'art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 75/2017;

che la più recente giurisprudenza amministrativa ha chiarito la netta distinzione tra la procedura di stabilizzazione prevista ai sensi del comma 1 dell'art. 20, D.Lgs. n. 75/2017 e quella prevista dal successivo comma 2, sia sotto il profilo delle finalità perseguite (avendo il solo primo comma dell'art. 20 cit., fatto richiamo, oltre al fine del superamento del precariato, anche a quello di “valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato”), sia sotto il profilo dei requisiti richiesti (in particolare, si richiede, ai sensi del comma 1, che il personale “a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione” e che “abbia maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni”, laddove, il comma 2, non fa alcun accenno al rapporto di lavoro a tempo determinato, ma, piuttosto alla titolarità “di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso”, ai sensi della lett. a), nonché alla maturazione, al 31.12.2017, di “almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso”, ai sensi della lett. b);

che, pertanto, le procedure di stabilizzazione mediante assunzione diretta, ossia quelle contemplate dal comma 1 dell'art. 20, D.Lgs. n. 75/2017, possono rivolgersi soltanto ai titolari di



rapporti di lavoro in senso stretto che determinano l'instaurazione di un rapporto di servizio alle dipendenze dell'amministrazione: la volontà del legislatore di *“valorizzare la professionalità acquisita con rapporto di lavoro a tempo determinato”* non permette di comprendere nella procedura di stabilizzazione mediante accesso diretto di cui all'art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 75/2017, attività svolta sulla base di contratti di lavoro flessibile, *“essendo l'applicazione della disposizione limitata ai soli titolari di contratto di lavoro che determinino l'instaurazione di un rapporto di servizio, con almeno tre anni di servizio”* (Cons. St., Sez. VI, 15.7.2019, n. 4973, che, nel caso di specie, aveva escluso la rilevanza, agli effetti dell'art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 75/2017, dell'attività svolta sulla base di contratti per assegni di ricerca o di meri contratti d'opera);

che, d'altra parte, pur essendo la procedura di stabilizzazione prevista dall'art. 20, comma 2, destinata ad una platea di lavoratori precari più ampia, facendosi riferimento, ai fini del requisito del servizio, a tutte le figure di contratti di lavoro flessibile (intendendosi quelle consentite nell'ambito del pubblico impiego ai sensi dell'art. 36, D.Lgs. n. 165/2001), e non già, come nel primo comma, ai soli contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, per essa vige, comunque, l'espressa esclusione prevista dall'art. 20, comma 9, per la somministrazione lavoro (*“...Il presente articolo non si applica altresì ai contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni”*);

che giova rimarcare, d'altra parte, un'ulteriore distinzione tra le procedure di stabilizzazione di cui al comma 1 e quelle di cui al comma 2 dell'art. 20 più volte richiamato: le prime, a differenza delle seconde, non hanno natura concorsuale, tanto che, nel primo comma, è richiesto come requisito, in ossequio all'art. 97, comma 3, Cost., che l'interessato sia (già) stato *“reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali”*, mentre analogo requisito non è prescritto nella procedura di cui al comma 2; quest'ultimo, d'altra parte, fa espresso riferimento a *“procedure concorsuali riservate...”*, che l'Amministrazione ha la possibilità di bandire;

che tanto è, del resto, confermato dalla costante giurisprudenza amministrativa che, segnatamente sul presupposto della natura non concorsuale della procedura prevista dal comma 1, afferma la sussistenza della giurisdizione ordinaria sulle controversie relative a tali procedure (Cons. St., Sez. VI, 22.7.2019, n. 5177; TAR Molise, Sez. I, 10.2.2020, n. 46; TAR Lazio, Roma, Sez. III-quater, 29.10.2019, n. 12463);

che analoga distinzione va operata, parimenti, anche tra le procedure di stabilizzazione previste dall'art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 75/2017 e la procedura, di natura, invece, concorsuale, prevista dall'art. 1, comma 543, legge n. 208/2015, norma, richiamata dall'art. 20, comma 10, D.Lgs. n. 75/2017 e che fa riferimento ad un'ulteriore forma di reclutamento di natura concorsuale: le



“*procedure concorsuali straordinarie per l’assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico*”;

che, pertanto, la ricorrente non può vantare alcun diritto ad essere stabilizzata ai sensi dell’art. 1, comma 543, D.Lgs. n. 208/2015, nei termini prorogati dall’art. 20, comma 10, D.Lgs. n. 75/2017, non risultando indetta, nei termini previsti da tale ultima norma, la procedura concorsuale straordinaria prevista dall’art. 1, comma 543, D.Lgs. n. 208/2015 e non potendosi la stessa individuare nell’avviso per la stabilizzazione approvato con la Deliberazione del Direttore n. 222 del 12.2.2019;

che la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti (v. il precedente del Trib. Napoli, ord. n. 16958 del 5.7.2019 richiamato dal ricorrente) giustifica l’integrale compensazione delle spese del procedimento;

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione disattese, così provvede:

- rigetta la domanda cautelare *ex art. 700 c.p.c.* proposta da [REDACTED];
- compensa integralmente le spese tra le parti.

Così deciso in Avezzano, il 27 aprile 2020.

Il Giudice

dott. Antonio Stanislao Fiduccia

